CORNÈR

CB–Accent Lux

Società di investimento a capitale variabile costituita in data 12.2.2001

Statuto

(Aggiornato al 6 febbraio 2012)

Sede sociale:
49, Avenue J.F. Kennedy
Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg)

Si dichiara che la presente è una traduzione fedele del corrispondente documento in lingua francese.

Un Legale Rappresentante

Titolo I
Forma, durata, oggetto, sede legale

Art. 1 - Forma

Viene costituita una *société anonyme* sotto forma di società di investimento a capitale variabile denominata CB–ACCENT LUX, di seguito "la Società" o "la Sicav". La Società è disciplinata dalla legge del 17 dicembre 2010 (o "Legge del 2010") relativa agli organismi di investimento collettivo e dal presente Statuto.

Art. 2 - Durata

La Società viene costituita per una durata illimitata. Fatte salve le cause di scioglimento previste dalla legge, essa potrà essere sciolta per decisione dell'assemblea generale, che delibera come previsto dalla legge in materia di modifica dello statuto.

Art. 3 - Oggetto

L'oggetto esclusivo della Società è l'investimento del proprio patrimonio in valori mobiliari di qualsiasi tipo e in qualsiasi altra attività consentita ai sensi dell'articolo 41 della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche con lo scopo di ripartire i rischi di investimento e di consentire ai propri azionisti di beneficiare dei risultati della propria gestione. La Società potrà adottare tutte le misure ed effettuare tutte le operazioni che essa riterrà utili per il conseguimento del proprio oggetto sociale, nell'accezione più ampia consentita dalla legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo e successive modifiche.

Art. 4 - Sede legale

Le sede legale è fissata nella città di Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

La sede legale può essere trasferita in qualsiasi altra località nel Granducato di Lussemburgo mediante delibera dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti che deliberi secondo le forme previste per la modifica dello statuto.

La sede legale può essere trasferita all'interno del comune con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che si siano verificati o stiano per verificarsi eventi straordinari di carattere politico, economico o sociale, di natura tale da compromettere la normale attività della sede legale o la comunicazione agevole tra questa sede e l'estero, esso potrà trasferire provvisoriamente la sede legale all'estero, fino alla cessazione completa di tali circostanze anomale; tale misura provvisoria non avrà comunque alcun effetto sulla nazionalità della Società, che, nonostante il trasferimento provvisorio della sede, rimarrà lussemburghese.

Possono essere create succursali o uffici, sia in Lussemburgo che all'estero, per semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

Titolo II
Capitale

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale sarà in qualsiasi momento pari al valore totale del patrimonio netto dei comparti.

Il capitale minimo della Società è pari a 1.250.000 euro o importo equivalente in altra valuta o a qualsiasi altro importo fissato dalla legge.

Art. 6 - Variazioni del capitale

Il capitale varia, senza modifica dello statuto, a seguito dell'emissione di nuove azioni o del riscatto di azioni da parte della Società.

Art. 7 - I comparti

Il Consiglio di Amministrazione potrà, in qualsiasi momento, creare classi o tipi di azioni diverse corrispondenti ognuna a una parte distinta o "comparto" del patrimonio netto della Società. Il Consiglio di Amministrazione attribuirà loro una denominazione particolare, che potrà modificare, e ne limiterà eventualmente la durata.

Qualsiasi riferimento a un comparto include, se applicabile, ogni classe o tipo di azioni che formano tale comparto.

Nel caso in cui il patrimonio netto di un determinato comparto scenda per qualsiasi motivo al di sotto di EUR 2.500.000,- o del controvalore in diversa divisa, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di sciogliere il comparto in questione.

Può essere prevista una riduzione del capitale mediante l'annullamento delle azioni di un comparto. I comparti a durata limitata verranno sciolti di diritto alla rispettiva scadenza.

Qualsiasi comparto può essere oggetto di fusione con un altro comparto della SICAV, sia come comparto ricevente che come comparto oggetto di fusione, in conformità alle definizioni e alle condizioni descritte nella Legge del 2010.

La delibera relativa alla data di efficacia della fusione è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, alle condizioni descritte nel Capitolo 8 della Legge del 2010, potrà anche decidere di fondere un comparto della SICAV con il comparto di un fondo straniero o di un fondo Lussemburghese regolato ai sensi della parte I della Legge del 2010, secondo la definizione di cui all'articolo 1, punit 21 e 22 della Legge del 2010.

La deliberazione di fondere uno o più comparti con un organismo di investimento collettivo di diritto lussemburghese costituito in forma di fondo comune di investimento (FCI) soggetto alla parte I della Legge e la deliberazione di fondere uno o più comparti con un altro organismo di investimento collettivo estero spetta agli gli azionisti del (i) comparto (i) oggetto della fusione.

La fusione sarà notificata agli azionisti, in forma scritta o mediante pubblicazione nel Mémorial e in un giornale a larga diffusione in Lussemburgo, nonché in qualsiasi altro giornale che il Consiglio d'amministrazione riterrà opportuno.

Gli azionisti del comparto in questione potranno, per un periodo di un mese dalla data di pubblicazione della delibera relativa alla fusione, chiedere il rimborso gratuito delle proprie azioni (ad eccezione dei costi di disinvestimento) oppure la conversione gratuita delle proprie azioni (ad eccezione dei costi di disinvestimento) in comparti non interessati dalla fusione.

Al termine di tale periodo, gli azionisti che non abbiano richiesto il rimborso o la conversione delle proprie azioni saranno soggetti alla delibera di fusione.

Titolo III
Le azioni

Art. 8 - Forma delle azioni

Il capitale sociale è rappresentato da azioni al portatore o nominative, tutte interamente liberate e prive di valore nominale.

Per ogni comparto, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'emissione di una o più classi di azioni, che potranno essere riservate a un gruppo specifico di investitori, quali, in particolare, gli investitori di un determinato Paese.

Ognuna delle classi potrà differire da un'altra per quanto concerne la struttura dei costi, l'investimento iniziale, la valuta o qualsiasi altra caratteristica.

All'interno di ogni classe, possono esistere:
- un tipo di azioni a capitalizzazione e
- uno o più tipi di azioni di distribuzione.

In seguito a ogni distribuzione dei dividendi alle azioni di distribuzione, la quota-parte del patrimonio netto della classe di azioni da attribuire all'insieme delle azioni di distribuzione subirà una riduzione pari all'ammontare dei dividendi distribuiti, dando così luogo a una diminuzione della percentuale del patrimonio netto attribuito all'insieme delle azioni di distribuzione, mentre la quota-parte del patrimonio netto attribuito all'insieme delle azioni a capitalizzazione rimarrà invariata.

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di non emettere o di cessare di emettere classi o tipi di azioni di uno o più comparti.

Gli azionisti possono richiedere lo scambio dei propri certificati al portatore di una o più azioni a fronte di tagli più piccoli o più grossi, mediante pagamento di spese di preparazione ed eventualmente di bollo.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di dividere o di raggruppare azioni di più classi o tipi di un determinato comparto, come pure azioni di una sola classe o un solo tipo di un determinato comparto.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di emettere frazioni di azioni. Tali frazioni di azioni non conferiscono il diritto di voto ai rispettivi detentori, ma consentiranno loro di partecipare in proporzione al patrimonio netto della Sicav. In caso di emissione di azioni al portatore, possono essere emessi solo certificati rappresentativi di azioni intere.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà se la Società emetterà azioni al portatore e/o nominative. Se vengono emessi certificati al portatore, essi saranno emessi nelle forme prescritte dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni nominative emesse dalla Società verranno iscritte nel libro degli azionisti, che sarà tenuto dalla Società o da una o più persone designate a tale scopo dalla Società. Il trasferimento di azioni nominative, sia tra vivi che in seguito a decesso, come pure ogni conversione di un'azione nominativa in azione al portatore e viceversa, saranno iscritti nel libro degli azionisti.

Gli azionisti possono ottenere la conversione delle rispettive azioni al portatore in azioni nominative e viceversa mediante pagamento di eventuali spese.

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di non emettere o di cessare di emettere azioni nominative o al portatore. Esso potrà limitare questa decisione alle classi o ai tipi di azioni di uno o di più comparti.

Ogni riferimento futuro a un comparto include, se applicabile, ogni classe e tipo di azioni che formano tale comparto.

Art. 9 - Emissione di azioni

La Società potrà emettere azioni di una o più classi o tipi di ogni comparto in tutti i giorni lavorativi bancari. Essa designa gli istituti che assicurano l'emissione delle azioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società avrà, in qualsiasi momento, il diritto di limitare, interrompere o arrestare l'emissione. Esso potrà limitare tale misura a determinati Paesi, comparti, o classi o tipi di azioni. La Società potrà limitare l'acquisizione delle proprie azioni da parte di certe categorie di persone fisiche o giuridiche, od ostacolarla, soprattutto allo scopo di conformarsi a legislazioni estere.

Il prezzo di emissione delle azioni di ogni comparto o classe o tipo comprenderà il valore patrimoniale netto delle stesse, determinato in conformità all'Art. 11 il giorno di valutazione successivo alla ricezione della richiesta di sottoscrizione e, se del caso, una commissione di emissione a beneficio dei distributori, il cui tasso sarà precisato nei documenti relativi alla vendita. Tale commissione non potrà superare l'8,5% del valore patrimoniale netto delle azioni. Il prezzo sarà maggiorato di eventuali tasse, imposte e bolli esigibili a fronte della sottoscrizione e dell'emissione.

Il prezzo di emissione sarà pagabile entro un periodo fissato dal Consiglio di Amministrazione per ogni comparto, con un periodo massimo di 10 giorni lavorativi bancari successivi al giorno di valutazione.

Il Consiglio di Amministrazione può accettare che le sottoscrizioni vengano effettuate in altri modi che non siano contanti, in particolare con apporto in natura. In questo caso, gli apporti che non siano in contanti saranno oggetto di un rapporto stabilito da un revisore contabile indipendente designato dal Consiglio di Amministrazione. Un apporto in natura è possibile solo con riserva di un trattamento paritario tra gli azionisti.

Art. 10 - Rimborso

Tutti i giorni lavorativi bancari, gli azionisti di ogni comparto potranno richiedere il rimborso delle proprie azioni rivolgendosi agli istituti designati dalla Società. Le modalità e le procedure di rimborso sono fissate dal Consiglio di Amministrazione nel prospetto e nei documenti di vendita delle azioni, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto. Il prezzo di rimborso corrisponderà al valore patrimoniale netto delle azioni di una classe o di un tipo di un determinato comparto, calcolato in conformità all'Art. 11 il giorno di valutazione successivo alla richiesta di rimborso, diminuito eventualmente di una commissione di rimborso a beneficio dei distributori, che non potrà superare il 2% del valore patrimoniale netto delle azioni. Esso dovrà essere corrisposto entro i 10 giorni lavorativi bancari successivi alla determinazione del valore patrimoniale netto applicabile al rimborso e con riserva del ricevimento dei titoli.

Il rimborso delle azioni di una classe o di un tipo o di uno o più comparti sarà sospeso qualora il calcolo del valore patrimoniale netto di tali azioni venga sospeso nei casi previsti all'Art. 12.

Le azioni rimborsate dalla Società verranno annullate giuridicamente.

Art. 11 - Valore patrimoniale netto

Il valore patrimoniale netto delle azioni della Società per ogni classe o tipo è espresso, per ciascun comparto o classe, nella divisa fissata dal Consiglio di Amministrazione. Il valore patrimoniale netto viene determinato almeno due volte al mese.

Il Consiglio di Amministrazione fissa i giorni di valutazione e le modalità di pubblicazione di tale valore in conformità alla legislazione vigente.

La valutazione delle attività della Società si basa, per i titoli ammessi a una quotazione ufficiale o negoziati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, sull'ultimo corso borsistico o di mercato noto, a meno che tale corso non sia rappresentativo. Per i titoli il cui ultimo corso non è rappresentativo e per i titoli non ammessi a una quotazione ufficiale o non negoziati su un altro mercato regolamentato, la valutazione si basa sul probabile valore di realizzo stimato con prudenza e in buona fede. Le quote o le azioni di organismi di investimento collettivo saranno valutate sulla base dell'ultimo valore patrimoniale netto disponibile. Le liquidità e gli strumenti del mercato monetario potranno essere valutati al rispettivo valore nominale maggiorato degli interessi maturati o sulla base del loro costo di ammortamento. Tutte le altre attività saranno, per quanto possibile, valutate in maniera analoga.

Qualora uno dei principi di valutazione menzionati non rifletta il metodo di valutazione abitualmente utilizzato su un determinato mercato, ovvero qualora tali principi di valutazione non appaiano precisi per la determinazione del valore delle attività della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà fissare dei principi di valutazione diversi in buona fede e conformemente ai principi e alle procedure di valutazione generalmente accettati.

La valutazione delle attività e delle passività della Società espresse in una divisa diversa da quella del comparto viene convertita nella divisa del comparto o della classe interessata in base all'ultimo corso di cambio conosciuto.

Le attività della Società comprenderanno, suddivisi per comparti:

a) tutte le liquidità in cassa o in deposito, ivi compresi gli interessi maturati e scaduti;
b) tutti gli effetti e le note pagabili a vista e i conti esigibili, compresi i proventi della vendita di titoli il cui prezzo non sia ancora stato percepito;
c) tutti i titoli, le quote, le azioni, le obbligazioni, i diritti di opzione o di sottoscrizione e altri valori mobiliari di proprietà della Società;
d) tutti i dividendi e le distribuzioni dovuti alla Società in contanti o in titoli (la Società potrà comunque procedere a retti fiche di valore onde tener conto delle fluttuazioni del valore di mercato commerciale dei titoli dovute a pratiche quali la negoziazione ex-dividendo o ex-diritto);
e) tutti gli interessi attivi maturati su titoli di proprietà della Società, salvo il caso in cui siffatti interessi siano compresi nel valore capitale di tali titoli;
f) le spese di costituzione della Società relativamente alla quota non ancora ammortizzata;
g) tutte le altre attività di qualsiasi natura, compresi i risconti attivi.

Le passività della Società comprenderanno, suddivisi per comparto:

a) tutti i prestiti, gli effetti scaduti e i conti esigibili;
b) tutti gli impegni noti scaduti o non scaduti, comprese tutte le obbligazioni contrattuali giunte a scadenza che avranno come oggetto dei pagamenti in contanti o in beni, ivi compreso l'ammontare dei dividendi annunciati dalla Società ma non ancora pagati;
c) un accantonamento per imposte sul capitale e sul reddito fino al giorno di valutazione e altri accantonamenti autorizzati o approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni azione in corso di rimborso ai sensi del successivo Art. 10 sarà considerata come emessa ed esistente fino alla chiusura del giorno di valutazione applicato al rimborso di tale azione e, a partire da questo giorno e fino a che il prezzo non sarà stato pagato, sarà considerata un impegno della Società. Le azioni che la Società emetterà, in conformità alle richieste di sottoscrizione ricevute, saranno trattate come se fossero state emesse a partire dalla chiusura del giorno di valutazione in cui è stato determinato il relativo prezzo di emissione e tale prezzo sarà considerato una somma dovuta alla Società fino alla sua ricezione da parte della stessa. Nel giorno di valutazione verrà dato corso a qualsiasi acquisto o vendita di valori mobiliari contrattati dalla Società, nella misura del possibile.

In ogni comparto, e per ogni classe di azioni, il valore patrimoniale netto per azione verrà calcolato nella divisa di calcolo del valore patrimoniale netto del comparto o della classe in questione, dividendo, nel giorno di valutazione, le attività nette della classe di azioni interessata, costituite dalle attività di questa classe di azioni meno gli impegni ad essa attribuibili, per il numero di azioni della classe interessata emesse e in circolazione.

Se in una classe di azioni esistono contemporaneamente azioni di distribuzione e a capitalizzazione il valore patrimoniale netto di un'azione di distribuzione di una determinata classe di azioni corrisponderà, in qualsiasi momento, all'ammontare ottenuto dividendo la quota-parte delle attività nette di tale classe di azioni in quel momento attribuibile all'insieme delle azioni di distribuzione per il numero totale delle azioni di distribuzione di tale classe in quel momento emesse e in circolazione.

Analogamente, il valore patrimoniale netto di un'azione a capitalizzazione di una determinata classe di azioni corrisponderà, in qualsiasi momento, all'ammontare ottenuto dividendo la quota-parte delle attività nette di tale classe di azioni in quel momento attribuibile all'insieme delle azioni a capitalizzazione per il numero totale delle azioni a capitalizzazione di tale classe in quel momento emesse e in circolazione.

Il rapporto tra i valori patrimoniali netti delle azioni a capitalizzazione e delle azioni di distribuzione all'interno di ogni classe è detto "parità".

Il patrimonio netto della Società è pari alla somma delle attività nette di tutti i comparti convertite in euro sulla base degli ultimi corsi di cambio noti.

Art. 12 - Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto

La Società potrà sospendere per uno o più comparti la determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni, come pure l'emissione, il rimborso e la conversione delle azioni, nei casi seguenti:

a) quando una borsa o un altro mercato regolamentato, che fornisce le quotazioni per una parte significativa delle attività di un comparto, è chiusa/o per periodi diversi dalle normali festività, o quando le transazioni sono ivi sospese o soggette a restrizioni;
b) quando i mezzi di comunicazione o di calcolo normalmente utilizzati per determinare il valore delle attività di un comparto sono sospesi, o quando per un motivo qualsiasi il valore di un investimento di un comparto non può essere determinato con la rapidità e l'esattezza auspicabili;

c) quando restrizioni cambiarie o di trasferimento di capitali impediscono l'esecuzione di transazioni per conto di un comparto o quando le transazioni d'acquisto o di vendita per conto di un comparto non possono essere eseguite a tassi di cambio normali;

d) quando fattori che dipendono, tra l'altro, dalla situazione politica, economica, militare o monetaria, e che sfuggono al controllo, alla responsabilità o ai mezzi d'azione di un comparto, impediscono a siffatto comparto di disporre delle proprie attività e di determinarne il prezzo in modo normale o ragionevole;

e) in seguito a un'eventuale decisione di liquidazione di un comparto;

f) quando il mercato di una divisa nella quale è espressa una parte significativa delle attività di un comparto è chiuso per periodi diversi dai giorni festivi normali, o quando le transazioni sono ivi sospese o soggette a restrizioni.

In circostanze eccezionali che possono incidere negativamente sugli interessi degli azionisti, o in caso di richieste importanti di emissione, rimborso o conversione, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di fissare il valore patrimoniale netto delle azioni di un comparto solo dopo aver effettuato, per conto di tale comparto, gli acquisti e le vendite di valori mobiliari necessari. In questo caso, le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni simultaneamente in via di esecuzione saranno eseguiti sulla base di un unico valore patrimoniale netto per comparto o classe d'azione.

Tale decisione di sospensione sarà pubblicata dalla Società. Essa sarà notificata agli azionisti che richiedono il rimborso o la conversione delle proprie azioni nel momento in cui ne faranno richiesta.

Le misure di sospensione previste nel presente articolo possono limitarsi a uno o più comparti.

Art. 13 - Natura individuale del comparto

Le attività e le passività di ogni comparto formeranno un portafoglio distinto nei libri della Società. Il prodotto dell'emissione di azioni di un comparto sarà attribuito al portafoglio corrispondente, come pure le attività, le passività, le entrate e le spese afferenti siffatto comparto. Le attività derivanti da altre attività saranno attribuite allo stesso portafoglio di queste ultime. Tutte le passività della Società attribuibili a un determinato comparto saranno imputate al portafoglio corrispondente.

Ogni rimborso di azioni e ogni distribuzione di dividendi ai titolari delle azioni di un comparto saranno imputati al portafoglio di tale comparto.

Le attività e le passività che non potranno essere attribuiti a un comparto preciso saranno imputati all'insieme dei comparti, in proporzione al valore patrimoniale netto di ciascun comparto.

Ogni comparto sarà trattato come un'entità a parte. Il patrimonio di un comparto risponde solo dei debiti, degli impegni e delle obbligazioni che si riferiscono a tale comparto.

Art. 14 - Conversione

Gli azionisti potranno richiedere, in qualsiasi momento, la conversione delle proprie azioni di una determinata classe o tipo di un comparto in azioni di una determinata classe o tipo di un altro comparto, sulla base dei rispettivi valori patrimoniali netti determinati il primo giorno di valutazione comune successivo alla richiesta di conversione, eventualmente diminuiti della commissione di rimborso o maggiorati della commissione di emissione. Ogni conversione è accettata nella misura in cui vengono rispettate le condizioni per accedere alle azioni di una classe.

Le imposte e le eventuali spese di conversione sono a carico dell'azionista. Nell'ambito dell'emissione di azioni, la frazione di azione in eccesso all'atto della conversione viene riscattata dalla Società.

Titolo IV
Amministrazione e gestione della Società

Art. 15 - Amministrazione

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri, che siano azionisti o meno della Società. La durata del mandato di amministratore è di massimo sei anni. Gli amministratori sono nominati dagli azionisti nell'assemblea generale degli azionisti che ne fissa il numero, gli emolumenti e la durata del mandato. Gli amministratori potranno essere revocati in qualsiasi momento, con o senza motivo, dall'assemblea generale degli azionisti.

Nel caso in cui l'incarico di un amministratore diventasse vacante in seguito a decesso, dimissioni, revoca o per altri motivi, gli amministratori rimanenti potranno riunirsi ed eleggere a maggioranza di voti un amministratore per assolvere provvisoriamente, fino alla successiva assemblea degli azionisti, le funzioni inerenti all'incarico resosi vacante.

Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione sceglierà tra i suoi membri un Presidente e potrà eleggere al proprio interno uno o più vicepresidenti. Esso designerà anche un Segretario che non dovrà essere un amministratore e che redigerà i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione come pure quelli delle assemblee degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà su convocazione del Presidente o di due amministratori, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso scritto di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione verrà dato a tutti gli amministratori almeno ventiquattro ore prima dell'ora prevista per la riunione, salvo in caso di urgenza, nel qual caso la natura e i motivi di tale urgenza saranno menzionati nell'avviso di convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiederà le assemblee generali degli azionisti e le riunioni del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza, l'assemblea generale o il Consiglio di Amministrazione designeranno a maggioranza un'altra persona che assuma la presidenza di tali assemblee e riunioni.

Ogni amministratore potrà farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione designando per iscritto o tramite cablogramma, telegramma o telex un altro amministratore quale suo mandatario.

Ogni amministratore può partecipare a una riunione del Consiglio di Amministrazione attraverso una conferenza telefonica o altri mezzi di comunicazione simili in cui tutte le persone che prendono parte alla riunione possano sentirsi reciprocamente; la partecipazione a una riunione con siffatti mezzi equivale a una presenza di persona.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare e agire solo se la metà dei suoi membri è presente o rappresentata. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati. Nel caso in cui, in una riunione del Consiglio, vi sia una parità dei voti a favore e contro una decisione, il voto del Presidente sarà decisivo.

In mancanza di una riunione, il Consiglio di Amministrazione può comunque adottare delibere mediante invio di una o più circolari debitamente firmate, a condizione che nessun amministratore si opponga a tale procedura.

Art. 17 - Verbali

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno firmati dal Presidente o dalla persona che avrà assunto la presidenza in sua assenza.

Le copie o gli estratti dei verbali destinati a servire in giudizio o ad altri scopi saranno firmati dal Presidente o dal Segretario o da due amministratori.

Art. 18 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, applicando il principio della ripartizione dei rischi, determinerà l'orientamento generale della gestione e la politica di investimento, come pure le linee di condotta da seguire nell'amministrazione della Società, in conformità alla legislazione vigente. Esso ha in particolare il potere di determinare la politica di collocamento per comparto.

a) Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di effettuare investimenti in:

1. valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

2. valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato di uno Stato membro, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico. Ai fini del presente articolo, per "Stato membro" si intende uno stato membro dell'Unione europea e gli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, entro i limiti definiti da tale accordo e i relativi atti;

3. valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato non membro dell'Unione Europea o negoziati in un altro mercato di uno Stato non membro dell'Unione Europea che sia regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa o mercato siano situati in un Paese membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) o in qualsiasi altro Paese dell'Europa, del Nord America, del Sud America, dell'Africa o dell'Oceania;

4. valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché:
   - le condizioni di emissione comportino l'impegno di presentazione della richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, e purché tale borsa o mercato siano situati in un Paese membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) o in qualsiasi altro Paese dell'Europa, del Nord America, del Sud America, dell'Africa o dell'Oceania;
   - tale ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione;

5. quote di OICVM armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE (la "Direttiva") e/o quote di altri OIC ai sensi dell'articolo 1, paragrafo (2), punti a) e b) della Direttiva, che siano o meno situati in uno Stato Membro, a condizione che:
   - tali altri OIC siano autorizzati ai sensi di una legislazione che li assoggetta a una vigilanza considerata dalla CSSF (Commissione lussemburghese di Vigilanza del Settore Finanziario) equivalente a quella prevista dal vigente diritto comunitario e che tra le autorità di vigilanza vi sia una sufficiente garanzia di collaborazione;
   - il livello di tutela garantito ai titolari di quote di tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i titolari di quote di un OICVM e, in particolare, che le disposizioni relative alla divisione degli attivi, all'assunzione e alla concessione di prestiti e alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle della direttiva;
   - le attività di tali altri OIC siano oggetto di relazioni semestrali e annuali al fine di consentire una valutazione delle attività e delle passività, dei proventi e delle transazioni nel periodo di riferimento;
   - la proporzione delle attività degli OICVM o di tali altri OIC in cui si prevede di investire i quali , in conformità ai relativi documenti costitutivi, possono essere investiti complessivamente in quote di altri OICVM o altri OIC, non superi il 10%;

6. depositi presso un istituto di credito, a vista o revocabili, con una durata massima inferiore o pari a dodici mesi, a condizione che l'istituto di credito in questione abbia sede legale in uno Stato Membro dell'Unione Europea oppure, qualora la sede legale dell'istituto di credito si trovi in un Paese terzo, sia soggetto a disposizioni di vigilanza ritenute dall'autorità di vigilanza lussemburghese equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario;

7. strumenti finanziari derivati, ivi compresi gli strumenti assimilabili che diano luogo a un pagamento in natura, che siano negoziati su un mercato regolamentato del tipo descritto ai precedenti punti 1°, 2° e 3°; e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa ("strumenti derivati OTC"), a condizione che:
   - l'attività sottostante consista in strumenti di cui al presente punto a), in indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute in cui l'OICVM possa investire conformemente al proprio obiettivo di investimento,
   - le controparti delle transazioni su strumenti derivati OTC siano istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questo tipo di operazioni e che tali istituti siano soggetti a vigilanza prudenziale, e
   - gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile su base giornaliera e possano, su iniziativa della Società, essere venduti, liquidati o chiusi tramite una transazione simmetrica, in qualsiasi momento e al loro valore equo;

8. strumenti del mercato monetario non negoziati su un mercato regolamentato e di cui all'articolo 1 della legge del 17 dicembre 2010, relativa agli Organismi di Investimento Collettivo , purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano essi stessi soggetti a una regolamentazione volta a proteggere gli investitori e il patrimonio e purché tali strumenti siano:
   - emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale, da una Banca Centrale di uno Stato Membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea degli Investimenti, da uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione, o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati Membri, o
   - emessi da un'azienda i cui titoli siano negoziati sui mercati regolamentati di cui ai precedenti punti 1°, 2° e 3°, o
   - emessi o garantiti da un istituto soggetto a sorveglianza prudenziale secondo i criteri definiti dal diritto comunitario, o da un istituto soggetto e conforme a norme prudenziali che l'autorità di vigilanza lussemburghese considera almeno altrettanto severe di quelle previste dalla legislazione comunitaria, o
   - emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dall'autorità di vigilanza lussemburghese, purché gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a norme di tutela degli investitori equivalenti a quelle previste al primo, secondo e terzo trattino, e purché l'emittente sia una società il cui capitale e le cui riserve ammontino almeno a dieci milioni di euro (10.000.000 euro) e presenti e pubblichi il proprio bilancio annuale in conformità alla quarta direttiva 78/660/CEE, ovvero un ente che, all'interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, si occupi dei finanziamenti del gruppo o un ente che si occupi dei finanziamenti dei veicoli di cartolarizzazione che beneficiano di una linea di credito bancaria.

b) Tuttavia, la Società:
   (1) può investire sino a concorrenza del 10% del proprio patrimonio in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli descritti al precedente punto a);
   (2) può acquistare i beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto della propria attività;
   (3) non può acquistate metalli preziosi o certificati rappresentativi degli stessi.

c) La Società può investire sino al 100% del patrimonio netto di ciascun comparto in valori mobiliari e strumenti monetari emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea, dalle autorità locali di uno Stato Membro dell'Unione Europea, da uno Stato parte dell'OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati Membri dell'Unione Europea, a condizione che tali valori mobiliari e strumenti monetari appartengano almeno a sei emissioni diverse e che i valori mobiliari e gli strumenti monetari appartenenti a una stessa emissione non superino il 30% del patrimonio netto del comparto interessato;

d) La Società ha facoltà di detenere liquidità a titolo accessorio in ciascun comparto.

La Società è autorizzata a ricorrere a tecniche e strumenti ai fini di una gestione efficiente del portafoglio alle condizioni previste dalla parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione nell'interesse della Società.

Tutti i poteri non espressamente assegnati all'assemblea generale dalla legge o dal presente Statuto sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Rappresentanza della Società

Il Consiglio di Amministrazione nominerà, se del caso, un amministratore delegato con riserva di autorizzazione preliminare dell'assemblea generale degli azionisti, nonché dei direttori e dei procuratori della Società. Nomine simili potranno essere revocate in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. I direttori e i procuratori non dovranno essere necessariamente amministratori o azionisti della Società. L'amministratore delegato, i direttori e i procuratori avranno i poteri e le cariche che saranno attribuiti loro dal Consiglio di Amministrazione.

La Società sarà vincolata dalla firma di due amministratori o persone alle quali il Consiglio di Amministrazione avrà delegato idonei poteri.

Il Consiglio di Amministrazione della Società può delegare i propri poteri relativi alla gestione quotidiana della Società (ivi compreso il diritto di agire come firmatario per conto della Società), nonché i propri poteri relativi alle azioni intraprese nell'ambito dell'oggetto sociale a una o più persone fisiche o giuridiche non necessariamente amministratori, le quali avranno i poteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e potranno, qualora il Consiglio di Amministrazione le autorizzi, sub-delegare i rispettivi poteri.

In alternativa, la Società può stipulare un contratto per i servizi di gestione con una società di gestione autorizzata ai sensi del capitolo 15 della legge (la "società di gestione") in virtù del quale essa designa una società di gestione per la resa di servizi di gestione degli investimenti, servizi di amministrazione e di commercializzazione.

Art. 20 - Interesse

L'amministratore, direttore o procuratore della Società, che sia nel contempo amministratore, direttore, procuratore o dipendente di una società di capitali o di persone con la quale la Società stipuli dei contratti, o con la quale sia in altro modo in rapporti d'affari, non sarà privato del diritto di deliberare, votare e agire sulle materie in relazione con detti contratti o affari.

Nel caso in cui un amministratore, direttore o procuratore abbia un interesse personale in una delle attività della Società, questi sarà tenuto a informarne il Consiglio di Amministrazione. Tale persona non delibererà e non prenderà parte al voto relativo a tale questione. Una relazione a tal proposito dovrà essere presentata alla successiva assemblea degli azionisti.

Art. 21 - Indennizzo

La Società potrà indennizzare qualsiasi amministratore, direttore o procuratore, i suoi eredi, esecutori testamentari e amministratori, per le spese ragionevolmente sostenute per qualsiasi azione o processo nei quali sia stato parte in causa nella sua qualità di amministratore, direttore o procuratore della Società o per essere stato, su richiesta della Società, amministratore, direttore o procuratore di qualsiasi altra società di cui la Società sia azionista o creditrice e dalla quale non verrebbe indennizzato, tranne nel caso in cui, in azioni o processi simili, fosse in ultima istanza condannato per negligenza grave o mala gestio; in caso di composizione extragiudiziaria, tale indennizzo sarà concesso solo se la Società è informata dal suo consulente legale che l'amministratore, direttore o procuratore in questione non ha commesso inadempienza ai propri doveri.

Il diritto all'indennizzo non escluderà altri diritti a carico dell'amministratore, direttore o procuratore.

Titolo V
Assemblee generali

Art. 22 - Assemblee generali

L'assemblea generale annuale degli azionisti si tiene a Lussemburgo, presso la sede legale della Società o in qualsiasi altro luogo in Lussemburgo specificato nell'avviso di convocazione, il quarto lunedì del mese di aprile alle ore 14. Se questo giorno non fosse un giorno lavorativo bancario, l'assemblea generale annuale avrà luogo il primo giorno lavorativo bancario successivo. L'assemblea generale annuale potrà essere tenuta all'estero se il Consiglio di Amministrazione constata sovranamente che circostanze eccezionali lo richiedono.

Altre assemblee generali degli azionisti potranno essere tenute nel luogo e alla data specificati nell'avviso di convocazione.

Potranno aver luogo anche assemblee che riuniscono gli azionisti di un determinato comparto.

Gli azionisti si riuniranno su convocazione del Consiglio di Amministrazione in seguito a un avviso di convocazione che indichi l'ordine del giorno.

Per gli azionisti titolari di azioni al portatore, saranno pubblicati degli avvisi nel Mémorial, Recueil Spécial del Granducato di Lussemburgo, in un giornale lussemburghese e su qualsiasi altro giornale che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno.

Gli azionisti titolari di azioni nominative saranno convocati mediante lettera raccomandata almeno otto giorni prima dell'assemblea senza che debba essere giustificato l'adempimento di questa formalità.

Se tutte le azioni sono nominative e se non è stata effettuata alcuna pubblicazione, gli avvisi potranno essere inviati agli azionisti esclusivamente mediante lettera raccomandata.

Art. 23 - Diritto di voto

Ogni azione, indipendentemente dal suo valore, dà diritto a un voto.

I quorum e i termini previsti dalla legge regoleranno gli avvisi di convocazione e la conduzione delle assemblee degli azionisti della Società nella misura in cui non altrimenti disposto nel presente Statuto.

Ogni azionista potrà prendere parte alle assemblee votando per corrispondenza mediante un modulo fornito dalla Società, contenente almeno il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, e tre scelte per ogni delibera che consentano all'azionista di votare a favore, contro o di astenersi.

I moduli in cui non sia espresso un voto in un senso o in un altro o l'astensione, sono nulli.

Le decisioni relative a un determinato comparto saranno, se non previsto altrimenti per legge o dal presente Statuto, prese a maggioranza semplice degli azionisti presenti e votanti del comparto interessato.

Titolo VI
Conti annuali

Art. 24 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il primo esercizio sociale inizia alla data di costituzione e termina il 31 dicembre 2001. La prima relazione sarà quella semestrale datata 30 giugno 2001.

La Società pubblicherà una relazione annuale e una relazione semestrale in conformità alla legislazione vigente. Tali relazioni comprenderanno le informazioni finanziarie relative a ogni comparto della Società, alla composizione e all'evoluzione dei rispettivi patrimoni, nonché la situazione consolidata di tutti i comparti, espressa in euro.

Art. 25 - Saldo attivo

In materia di ripartizione dei dividendi, l'assemblea generale degli azionisti disporrà, per ogni comparto, delle facoltà più ampie previste dall'Art. 32 della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà distribuire degli acconti sui dividendi.

Titolo VII
Società di revisione

Art. 26 - Società di revisione

La Società farà controllare, da una società di revisione contabile autorizzata, i dati contabili contenuti nella relazione annuale. L'attestato della società di revisione emesso in seguito al controllo e in conformità con le funzioni previste dall'articolo 154 della legge del 17 dicembre 2010 certificherà almeno che tali dati contabili diano un'immagine fedele dello stato patrimoniale della Società. La società di revisione sarà nominata e sostituita dall'assemblea generale degli azionisti che ne fisserà la retribuzione.

Titolo VIII
Spese

Art. 27 - Spese a carico della Società

La Società sosterrà le spese relative alla propria costituzione, promozione e gestione. Tali spese comprendono in particolare la remunerazione del consulente per gli investimenti, dei gestori di portafoglio e della banca depositaria e dell'amministrazione centrale, gli onorari della società di revisione, le spese di stampa e distribuzione dei prospetti di emissione e delle relazioni periodiche, le provvigioni di intermediazione, le commissioni, le imposte e le spese legate ai movimenti di titoli o di liquidità, gli interessi e altre spese di prestito, la tassa di sottoscrizione lussemburghese (taxe d'abonnement) e le eventuali altre imposte legate alla propria attività, le competenze alle autorità di controllo dei Paesi nei quali vengono offerte le azioni della Società, le spese di stampa delle azioni, di pubblicazione sulla stampa e di pubblicità, le spese per i servizi finanziari relativi ai propri titoli e cedole, le eventuali spese di quotazione in borsa o di pubblicazione del prezzo delle azioni, le spese per atti ufficiali, giudiziari e di consulenza legale e gli eventuali emolumenti degli amministratori.

Inoltre, saranno a carico della Società tutti gli esborsi ragionevolmente sostenuti e le spese anticipate dalla stessa, ivi comprese, ma non limitatamente a, spese per telefono, telex, fax, telegrammi e postali sostenute dalla banca depositaria nell'esecuzione di ordini relativi alle attività di uno o più comparti della Società.

Ogni comparto si vedrà imputati tutte le spese e gli esborsi a esso attribuibili. Le spese e gli esborsi non attribuibili a un determinato comparto saranno equamente ripartiti tra i comparti, in proporzione al rispettivo patrimonio netto.

Nella misura in cui vengono emessi classi e tipi di azioni diversi, le spese relative a una classe o a un tipo di azione saranno imputate esclusivamente a tale classe o tipo di azione.

La Sicav costituisce un'unica entità giuridica. Tuttavia, il patrimonio di un determinato comparto risponderà solo dei debiti, degli impegni e delle obbligazioni che si riferiscono a tale comparto. Nelle relazioni tra gli azionisti, ogni comparto è trattato come un'entità a parte.

Titolo IX
Scioglimento - Liquidazione - Fusione

Art. 28 - Scioglimento - Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, si procederà alla liquidazione a cura di uno o più liquidatori, persone fisiche o giuridiche, nominati dall'assemblea generale degli azionisti, che ne determinerà i poteri e la remunerazione.

La convocazione deve essere effettuata in modo che l'assemblea generale degli azionisti si svolga entro quaranta giorni dalla data in cui si constata che l'attivo è sceso rispettivamente sotto i due terzi o un quarto del capitale minimo.

Inoltre, la Società potrà essere sciolta con deliberazione dell' Assemblea Generale adottata secondo le disposizioni statutarie in materia.

Per ogni comparto, il prodotto della liquidazione sarà distribuito agli azionisti in proporzione ai rispettivi diritti.

Art.29 - Fusione

La Società potrà essere oggetto di una fusione nazionale o transfrontaliera, sia come OICVM oggetto di fusione che come OICVM ricevente, in conformità alle definizioni e alle condizioni di cui alla Legge del 2010.

Nel caso in cui la Società sia l'OICVM ricevente, compete al Consiglio di Amministrazione della Società deliberare in merito alla data di efficacia della fusione.

Nel caso in cui la Società sia l'OICVM oggetto di fusione, spetta all'assemblea generale degli azionisti deliberare in merito alla data di efficacia della fusione, mediante deliberazione presa a maggioranza semplice dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati all'assemblea.

L'assemblea generale degli azionisti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 66 della Legge del 17 dicembre 2010, si terrà davanti a un notaio e la data di efficacia della fusione dovrà essere registrata con atto notarile.

La fusione dovrà essere notificata agli investitori della Società.

Ogni azionista potrà, per un periodo di un mese dalla data di trasmissione della comunicazione, richiedere sia il rimborso delle proprie azioni a titolo gratuito, o la conversione gratuita delle stesse.

Titolo X
Disposizioni generali

Art. 30 - Modifica dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato da un'assemblea generale degli azionisti soggetta alle condizioni di quorum e di voto richieste dalla legge lussemburghese. Ogni modifica che interessi i diritti degli azionisti di un comparto rispetto a quelli di altri comparti sarà inoltre soggetta alle stesse esigenze di quorum e di maggioranza di tale comparto.

Art. 31 - Diritto comune

Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Statuto, le parti faranno riferimento alle disposizioni della legge del dieci agosto mille novecento quindici sulle società commerciali e relative modifiche, nonché alla legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo.